

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.3.2011
COM(2011) 131 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulle statistiche compilate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle
statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulle statistiche compilate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle
statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità

INDICE

1.	Introduzione	3
1.1.	Regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.....	3
1.2.	Qualità dei dati in presenza di una pluralità di metodi.....	3
1.3.	Controllo della qualità.....	4
2.	Puntualità e tempestività	5
3.	Completezza	5
4.	Accuratezza dei dati	6
4.1.	Copertura dei dati	6
4.2.	Disaggregazione per settori economici	7
4.3.	Classificazione dei rifiuti	8
5.	Comparabilità	9
5.1.	Comparabilità temporale	9
5.2.	Comparabilità tra paesi	9
6.	Onere gravante sulle imprese	10
7.	Revisione del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti	10
8.	Risultati ottenuti e prospettive	12

1. INTRODUZIONE

1.1. Regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti¹, ogni tre anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Regolamento. La prima relazione è stata pubblicata nel 2008².

Secondo la sezione 7, paragrafo 3, dell'allegato I e dell'allegato II le relazioni relative alla qualità redatte dagli Stati membri sono accluse alla relazione prevista dall'articolo 8. Tali relazioni sono disponibili sul seguente sito Internet:

http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/pip/library?l=/wastesstatistics/regulat/data_transmission/quality_statistics/2008

La presente relazione riassume i progressi compiuti dalla prima trasmissione dei dati nel 2006. La relazione riguarda i 27 Stati membri e prende in considerazione i risultati relativi all'ultima trasmissione del giugno 2010. Essa descrive inoltre la transizione dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2 e illustra le modifiche e i miglioramenti attesi in seguito alla revisione del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti.

Dall'anno di riferimento 2004, il regolamento impone agli Stati membri dell'UE di fornire dati ogni due anni. Gli allegati I e II contengono prescrizioni relative alle statistiche sulla produzione e il trattamento dei rifiuti e sulle capacità di trattamento. I risultati sono disaggregati per categorie di rifiuti sulla base della nomenclatura statistica dei rifiuti (Stat-CER), di cui all'allegato III del regolamento.

1.2. Qualità dei dati in presenza di una pluralità di metodi

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 stabilisce i dati da presentare e il livello di qualità richiesto, ma non prescrive l'adozione di un metodo specifico per l'elaborazione delle statistiche sui rifiuti; da qui la pluralità di metodi utilizzati. In questo modo si evita agli Stati membri di dover modificare i sistemi di rilevazione dei dati e si riducono al minimo le modifiche necessarie per ottemperare al regolamento.

Tuttavia, la presenza di una pluralità di metodi può comportare differenze metodologiche tra un paese e l'altro, fra serie di dati diverse di uno stesso paese e persino all'interno di singole serie di dati. Appare pertanto difficile salvaguardare la comparabilità dei dati e garantire un'elevata qualità degli stessi.

Le modalità di misurazione della qualità dei dati dipendono dai metodi utilizzati. Se i metodi sono differenti, anche i parametri di qualità sono diversi (ad esempio, coefficiente di variazione per le indagini per campione, analisi di sensibilità per la modellizzazione, ecc.). In particolare, l'adozione di una combinazione di metodi all'interno delle serie di dati rende difficile stabilire indicatori della qualità complessiva dei dati. Di conseguenza, l'approccio del

¹ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2010 (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 2).

² COM(2008) 355 definitivo, del 13.6.2008.

regolamento, che prevede la presenza di una pluralità di metodi, ostacola la valutazione e la comunicazione della qualità dei dati.

Nelle relazioni sulla qualità gli Stati membri descrivono i dati facendo riferimento ad elementi qualitativi comunemente utilizzati nel sistema statistico europeo³ e stabiliti nel regolamento (CE) n. 1445/2005 relativo alla qualità delle statistiche sui rifiuti⁴.

1.3. Controllo della qualità

Dalla prima trasmissione dei dati nel 2006, Eurostat ha adottato un sistema di controllo della qualità efficace, che consiste di due fasi. La prima fase prevede una rapida valutazione dei dati e delle relazioni sulla qualità e l'invio ai paesi di una relazione di valutazione entro due mesi dal termine di trasmissione delle relazioni. La seconda fase consiste in un processo più approfondito di convalida per il quale non esiste un termine perentorio.

La *valutazione rapida* viene effettuata in base a cinque criteri:

- completezza delle serie di dati;
- esaustività della relazione sulla qualità;
- tempestività;
- corretta applicazione delle definizioni e delle classificazioni;
- applicazione di metodi statistici validi.

In questa fase la convalida dei dati riguarda principalmente la coerenza interna dei nuovi dati e gli sviluppi nel tempo. L'analisi viene effettuata ad un livello estremamente aggregato ed è volta a rilevare le rotture importanti delle serie.

La valutazione rapida è accolta con favore dai paesi, come dimostrato dall'immediato feedback sulle questioni sollevate dalle relazioni di valutazione, e assicura la tempestiva pubblicazione dei dati. I dati relativi ai paesi vengono pubblicati nella base di Eurostat per la diffusione di dati on line tre mesi dopo il termine di consegna.

Il processo approfondito di convalida analizza i dati ad un livello più dettagliato (ad esempio per settore economico e per categoria di rifiuti) e confronta i modelli e gli sviluppi tra i paesi. I controlli di convalida comprendono:

- confronti all'interno del paese tra valori sulla produzione dei rifiuti relativi agli ultimi anni per ciascuna attività economica con l'utilizzo di indicatori appropriati;
- confronti tra i dati transnazionali per ciascuna attività economica;
- controlli incrociati con dati relativi ai rifiuti derivati da altre trasmissioni obbligatorie di informazioni, quale il controllo di conformità ai sensi delle altre normative sui rifiuti.

³ Sito di Eurostat sulla qualità:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2273.12273_47140765&dad=portal&schema=PORTAL.

⁴ GUL 229 del 6.9.2005, pag. 6.

Le risposte alle eventuali domande vengono verificate sulla base delle relazioni sulla qualità dei paesi e del feedback alla valutazione rapida e potrebbero determinare l'invio di una seconda serie di domande ai paesi interessati.

2. PUNTUALITÀ E TEMPESTIVITÀ

I dati e le relazioni sulla qualità devono essere presentati entro 18 mesi dall'anno di riferimento; ad esempio, il termine di consegna per l'anno di riferimento 2008 è stato il 30 giugno 2010. In caso di incompletezza dei dati o di mancata presentazione delle relazioni sulla qualità, i paesi sono stati sollecitati a fornire le informazioni mancanti quanto prima possibile.

Al momento della stesura della presente relazione, la conformità al termine di trasmissione per l'anno di riferimento 2008 può essere riassunta come segue:

- 19 paesi hanno trasmesso le serie di dati entro i termini;
- 4 Stati membri hanno presentato i dati entro tre settimane dopo il termine, il che permette di considerarli parte del primo esercizio di valutazione (Portogallo, Austria, Francia, Cipro);
- 1 Stato membro (Romania) ha consegnato i dati il 20 settembre 2010;
- 3 Stati membri hanno presentato i dati oltre tre mesi dopo il termine: l'Italia ha consegnato i dati l'11 novembre 2010, la Grecia il 1° dicembre 2010 e l'Irlanda il 21 dicembre 2010. La Grecia e l'Irlanda avevano già registrato notevoli ritardi nella comunicazione dei risultati nei precedenti anni di riferimento.

Riassumendo, la conformità al termine di trasmissione per il 2008 è stata soddisfacente. Nel complesso, 23 dei 27 Stati membri hanno presentato i propri documenti nei tempi o con un ritardo non superiore alle tre settimane. Eurostat effettua un controllo di conformità periodico e gli Stati membri ricevono promemoria a brevi intervalli secondo un calendario prestabilito. La puntualità risulta pertanto migliorata rispetto all'anno di riferimento 2006, quando 18 paesi hanno consegnato i dati nello stesso arco di tempo.

– Pubblicazione

I dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti sono stati pubblicati nella base dati di diffusione di Eurostat il 4 ottobre. Una volta completato il processo approfondito di verifica, è previsto un aggiornamento della base dati.

3. COMPLETEZZA

La consegna di serie di dati complete riveste un'importanza fondamentale per la produzione degli aggregati UE. I dati mancanti limitano l'interpretazione e il valore informativo delle statistiche sui rifiuti. I paesi sono pertanto invitati a ridurre al minimo il numero di dati mancanti, se necessario trasmettendo stime.

Nel primo esercizio di trasmissione per l'anno di riferimento 2004, 6 dei 27 Stati membri sono stati in grado di fornire serie di dati complete relative alla *produzione dei rifiuti* per tutte le categorie di rifiuti e per tutti i settori. 21 Stati membri hanno consegnato set di dati con alcune

informazioni incomplete. La maggior parte delle informazioni incomplete riguardavano i rifiuti prodotti nel settore dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura (NACE A 01, A 02) e della pesca (NACE A 03) o i fanghi (in peso umido e secco). Nel complesso, la percentuale dei valori mancanti relativi alla produzione di rifiuti rappresentava circa il 9% dei dati richiesti.

La completezza dei dati relativi all'anno di riferimento 2006 è migliorata notevolmente. La percentuale dei valori mancanti relativi alla produzione di rifiuti è scesa al 2,1%. Solo 7 paesi presentavano dati mancanti mentre 20 Stati membri hanno fornito serie di dati complete. La percentuale dei valori mancanti era massima nei settori citati in precedenza (NACE A 01 – 03). Nel 2006 le percentuali più elevate di valori mancanti si sono registrate per l'Irlanda, l'Italia e la Lettonia.

Con riferimento al *trattamento dei rifiuti*, il numero di paesi che hanno trasmesso serie di dati incomplete a livello nazionale è anch'esso diminuito in maniera significativa tra il 2004 e il 2006. Nel 2004, 15 paesi hanno trasmesso serie di dati incomplete. La percentuale di dati mancanti per i 27 Stati membri è stata pari al 2,5% dei dati richiesti. Nel 2006 solo 5 paesi hanno consegnato dati incompleti sui quantitativi di rifiuti trattati. La percentuale dei valori mancanti è scesa all'1,5%. Oltre il 70% dei dati mancanti si riferisce allo smaltimento dei rifiuti mediante "trattamento in ambiente terrestre e scarico nell'ambiente idrico", applicabile principalmente ai fanghi non pericolosi.

Nell'anno di riferimento 2008 si è registrato un ulteriore miglioramento della completezza dei dati relativi alla produzione e al trattamento dei rifiuti. A causa della consegna tardiva da parte di tre paesi, la valutazione è tuttavia ancora in corso al momento della stesura della presente relazione.

4. ACCURATEZZA DEI DATI

L'accuratezza riguarda la corrispondenza tra il valore stimato o calcolato e il valore esatto o reale, tenuto conto anche di aspetti come gli errori di campionamento, la copertura dei dati, le soglie applicate, le mancate risposte, gli adeguamenti, i controlli e le correzioni o la riservatezza.

4.1. Copertura dei dati

Il regolamento persegue l'obiettivo di produrre statistiche sui rifiuti in linea con l'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE. Le statistiche sulla produzione di rifiuti vanno compilate per tutti i settori economici e per le famiglie e devono includere i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e smaltimento, noti come rifiuti secondari. Le statistiche dovrebbero anche prendere in considerazione i rifiuti prodotti dalle piccole imprese (con meno di 10 dipendenti), sebbene nella misura del possibile tali imprese dovrebbero essere escluse dall'indagine.

Le statistiche sul trattamento dei rifiuti riguardano tutti i rifiuti recuperati o smaltiti all'interno di un paese, indipendentemente dalla loro origine. L'obiettivo sotteso al regolamento è la rilevazione di dati sulla destinazione finale dei rifiuti e non sui trattamenti preparatori.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento tutti i rifiuti riciclati direttamente nel luogo in cui sono prodotti.

– Errori di copertura

Gli errori di copertura riscontrati sono perlopiù associati ad uno dei seguenti aspetti:

- definizioni (giuridiche) poco chiare, ad esempio la distinzione tra rifiuti e non rifiuti;
- rifiuti importati ed esportati;
- copertura in materia di rifiuti secondari e piccole imprese;
- problemi riguardanti settori economici specifici (ad esempio, attività di costruzione e demolizione).

L'impatto complessivo degli errori di copertura è difficile da valutare. Gli errori di copertura possono portare a stime per eccesso o per difetto. Le possibili ripercussioni degli adeguamenti metodologici sono illustrate dagli esempi della Polonia e della Svezia. Per l'anno di riferimento 2008, la Polonia ha armonizzato la copertura dei dati relativi agli escrementi animali e al letame alla giurisprudenza europea (*Causa C-416/02*), escludendo dalle statistiche relative ai rifiuti i quantitativi di letame utilizzati a fini agricoli. In Svezia, la copertura dei dati relativi ai rifiuti alimentari e ai rifiuti di origine animale e vegetale è stata riesaminata in funzione dei criteri utilizzati per la distinzione tra rifiuti e sottoprodotti⁵. In entrambi i paesi, gli adeguamenti hanno comportato una riduzione notevole dei quantitativi prodotti, di circa 96 milioni di tonnellate in Polonia e di 21 milioni di tonnellate in Svezia.

4.2. Disaggregazione per settori economici

Il regolamento invita gli Stati membri a disaggregare i rispettivi dati secondo 20 attività di produzione di rifiuti (19 settori economici più le famiglie). La corretta assegnazione delle attività di produzione costituisce un presupposto fondamentale per:

- la comparabilità dei quantitativi di rifiuti di ciascun settore;
- la coerenza delle statistiche sui rifiuti con le statistiche sulle imprese.

La disaggregazione delle attività economiche è stabilita con riferimento alla classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE). Per gli anni di riferimento 2004 e 2006 viene utilizzata la NACE Rev. 1.1; mentre a partire dal 2008, i dati sono raccolti conformemente alla NACE Rev. 2.

– Transizione alla NACE Rev. 2

La nuova disaggregazione per categorie economiche a norma della NACE Rev. 2 è definita nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1893/2006⁶. Visto l'elevato livello di aggregazione utilizzato nel regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti l'impatto della transizione dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2 è limitato; 17 dei 19 aggregati economici utilizzati per le statistiche sui rifiuti sono essenzialmente identici.

⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti (COM(2007) 59 def.).

⁶ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

La principale modifica riguarda la classificazione delle attività di gestione dei rifiuti. Le attività di gestione dei rifiuti finora oggetto di *Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili* (NACE Rev. 1.1, divisione 90) rientrano ora nella divisione 38 denominata *Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali* mentre la *Raccolta e depurazione delle acque di scarico* (NACE Rev. 1.1 codice 9001) rientra ora nella nuova divisione 37 denominata *Reti fognarie*. Di conseguenza, la maggior parte delle attività di gestione dei rifiuti rientreranno nella nuova divisione 38. Per mantenere le serie temporali con riferimento ai settori economici, i dati sulle attività di gestione dei rifiuti relativi al 2004 e al 2006 vengono convertiti conformemente alla disaggregazione stabilita dalla NACE Rev. 2. Tale conversione viene effettuata da Eurostat in consultazione con gli Stati membri.

Inoltre, la voce *Editoria* (NACE Rev. 1.1, codice 221) è stata spostata dall'industria manifatturiera (sottosezione DE) alla nuova sezione *J Informazione e comunicazione* e rientra pertanto tra i servizi. In questo caso, non è prevista alcuna conversione dei dati relativi al 2004 e al 2006 a meno che le analisi dei dati non rilevino un impatto significativo sulle serie temporali.

– Errori di classificazione

Le modalità di assegnazione dei rifiuti al settore che li produce dipende dai metodi applicati per la rilevazione dei dati. Nei paesi in cui i dati sulla produzione di rifiuti sono ricavati solo indirettamente dai dati sul trattamento dei rifiuti, il rischio di una errata attribuzione è elevato. Questo approccio è adottato dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Lituania, dall'Austria e da Malta. Le informazioni sull'azienda o sul settore di produzione sono ottenute soltanto da fonti secondarie (ad esempio, operatori della raccolta o del trattamento dei rifiuti) o sono ricavate tramite altri strumenti (ad esempio, avvalendosi di modelli o utilizzando l'elenco europeo dei rifiuti⁷ che contiene informazioni sull'origine dei rifiuti).

Alcuni dei paesi interessati hanno modificato il loro approccio al fine di migliorare la classificazione per settori economici. La Germania ha effettuato un'indagine supplementare per campione sui produttori di rifiuti volta ad assegnare in maniera più precisa i rifiuti prodotti alle relative fonti. Anche la Lituania intende introdurre un'indagine supplementare sulla produzione dei rifiuti. L'Austria prevede di migliorare l'assegnazione dei rifiuti ai vari settori mediante un nuovo sistema informatico. La Danimarca sta introducendo un nuovo sistema di trattamento dei dati sui rifiuti per aumentare la conformità alla disaggregazione richiesta dall'anno di riferimento 2012.

4.3. Classificazione dei rifiuti

L'importanza della classificazione dei rifiuti per ottenere statistiche sui rifiuti comparabili è evidente; per poter essere utilizzate per il monitoraggio delle politiche in materia di rifiuti a livello di UE, le categorie di rifiuti devono includere le stesse tipologie di rifiuti in tutti gli Stati membri.

Il regolamento definisce la disaggregazione dei rifiuti per categorie in base alla nomenclatura statistica Stat.-CER, ma non richiede l'utilizzo di una classificazione specifica per la rilevazione dei dati. I paesi sono liberi di utilizzare qualsiasi classificazione dei rifiuti purché siano in grado di produrre i dati nei formati stabiliti e della qualità richiesta.

⁷ Decisione 2000/532/CE per quanto concerne l'elenco dei rifiuti (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

La maggior parte dei paesi rileva i propri dati conformemente all'elenco europeo dei rifiuti, che include 839 tipologie di rifiuti. Nonostante l'applicazione dell'elenco europeo dei rifiuti comporti alcuni problemi, l'ampio utilizzo di questa classificazione assicura un elevato livello di comparabilità. L'impatto complessivo degli errori di classificazione sull'accuratezza dei dati è considerato limitato.

5. COMPARABILITÀ

5.1. Comparabilità temporale

Avendo ultimato il terzo esercizio di trasmissione, è possibile effettuare una prima valutazione della comparabilità temporale dei dati.

La valutazione delle relazioni sulla qualità dei paesi evidenzia che quasi tutti gli Stati membri hanno adeguato i loro approcci nazionali in materia di statistiche sui rifiuti. La maggior parte dei paesi sta ulteriormente migliorando la rilevazione dei dati in termini di qualità degli stessi (ad esempio rimediando alle informazioni incomplete; migliorando la copertura) e di efficienza dei metodi impiegati.

Il confronto tra i dati relativi al 2008 e quelli degli anni precedenti, che indica una diminuzione nella produzione dei rifiuti di circa 309 milioni di tonnellate o del 10,9%, dimostra tuttavia che le modifiche apportate alle metodologie adottate nei singoli paesi potrebbero ancora avere un impatto notevole sugli aggregati UE. Ciò è chiaramente illustrato dal fatto che tale andamento è attribuibile alle modifiche metodologiche apportate in tre Stati membri. Mentre le riduzioni in Polonia e in Svezia sono imputabili agli adeguamenti della copertura dei dati (cfr. sezione 4.1), in Francia i quantitativi notevolmente inferiori di rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni (NACE Rev. 1.1, sezione F) sono dovuti alla recente introduzione di un'indagine più accurata in tale settore.

Il sistema di convalida dei dati di Eurostat assicura l'identificazione delle rotture delle serie e la loro correzione o giustificazione. Inoltre, le relazioni sulla qualità dei paesi si sono dimostrate uno strumento utile per monitorare le modifiche metodologiche e il loro impatto negli Stati membri.

Per garantire una serie temporale costante con riferimento ai settori economici, i dati relativi al 2004 e al 2006 sono stati adeguati alle modifiche nella disaggregazione per settori risultante dalla transizione alla NACE Rev. 2. I dati mancanti per il 2004 a motivo delle deroghe accordate ad 11 paesi sono stati stimati retroattivamente in base ai dati relativi al 2006.

5.2. Comparabilità tra paesi

In virtù delle definizioni e delle classificazioni comuni, la comparabilità dei dati tra paesi è piuttosto elevata. Risulta via via più facile spiegare le differenze tra i paesi in termini di quantitativi totali prodotti e trattati. Permangono alcuni problemi laddove i paesi non hanno utilizzato unità statistiche per stabilire il collegamento con le attività economiche che producono i rifiuti. Ciò non si ripercuote sui quantitativi totali di rifiuti dichiarati, ma ostacola la comparabilità per settori economici.

L'analisi accurata dei dati, utilizzando tra l'altro indicatori specifici per i vari settori, assicura il continuo miglioramento della comparabilità tra paesi.

6. ONERE GRAVANTE SULLE IMPRESE

Il regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti invita gli Stati membri ad alleggerire tale onere ricorrendo a dati amministrativi e ad escludere dalle indagini le imprese con meno di 10 dipendenti salvo che esse non contribuiscano in misura significativa alla produzione di rifiuti.

La maggior parte degli Stati membri non misura l'onere in termini fisici ed è pertanto in grado di fornire esclusivamente valutazioni qualitative. Nelle relazioni sulla qualità relative all'anno di riferimento 2008, sette Stati membri hanno fornito dati sul tempo necessario per i rispondenti. La Repubblica Ceca, la Danimarca, la Germania, la Slovenia e il Regno Unito indicano un onere compreso tra 30 minuti e quattro ore per rispondente. La Svezia e la Polonia riportano tempi decisamente maggiori, rispettivamente fino a 25 ore e fino a 40 ore per rispondente. Nonostante i tempi necessari siano considerevoli, la Svezia considera l'onere totale delle statistiche sui rifiuti molto modesto dal momento che quasi tutte le informazioni vengono ricavate da fonti amministrative e si interpellano direttamente un numero molto limitato di imprese. In Polonia, la gravosità dell'onere è in parte imputabile al fatto che il sistema di trasmissione è in fase di transizione dalle indagini statistiche all'uso di un sistema amministrativo informatico e fino all'adozione definitiva del nuovo sistema le società devono trasmettere i dati mediante entrambi i sistemi.

Il modo migliore per aiutare le imprese consiste nell'evitare loro la doppia trasmissione dei dati, facendo ricorso ai dati amministrativi e/o coordinando le indagini sui rifiuti tra le istituzioni interessate (istituti statistici, ministeri dell'Ambiente, agenzie dell'ambiente). Per 15 Stati membri i dati amministrativi costituiscono la principale fonte di dati cui attingere per le statistiche sui rifiuti. Per altri paesi i dati amministrativi rappresentano una delle diverse fonti di dati utilizzate.

L'esenzione delle piccole aziende dalle indagini viene gestita in diversi modi. Alcuni paesi assicurano la copertura delle piccole imprese tramite indagini per campione ed estrapolano i risultati. La maggior parte dei paesi tuttavia esclude del tutto tali imprese, ignorando i relativi dati o estrapolandoli mediante modelli di stima basati su fattori. I diversi paesi hanno fissato soglie di esclusione diverse, principalmente stabilite in base al numero dei dipendenti o ai quantitativi di rifiuti prodotti ogni anno. Alcuni paesi combinano i due criteri per assicurarsi che anche le piccole imprese siano coperte dalla rilevazione dei dati quando superano la soglia stabilita per la produzione di rifiuti.

7. REVISIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLE STATISTICHE SUI RIFIUTI

Dai primi due periodi di trasmissione sono emerse alcune carenze e gli aspetti da migliorare sono già stati identificati nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008) 355). Inoltre, la nuova direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) stabilisce nuove esigenze di informazione e apporta modifiche alle definizioni.

Nell'autunno 2008 è stata pertanto istituita una task force incaricata di affrontare tutte le questioni e di elaborare raccomandazioni definitive per la revisione degli allegati del regolamento. Alla fine di luglio 2009 è stata inviata agli Stati membri, per consultazione, una serie di documenti contenenti la descrizione dettagliata delle modifiche proposte e la relativa

spiegazione. La proposta giuridica che ne è derivata è stata adottata dalla Commissione il 27 settembre 2010⁸.

La revisione si riproponeva di:

- aumentare l'utilizzabilità delle statistiche sui rifiuti;
- semplificare le disposizioni del regolamento;
- allineare il regolamento alle altre trasmissioni obbligatorie di informazioni sui rifiuti.

La modifica di maggior rilievo è l'armonizzazione della disaggregazione per categorie di rifiuti nella sezione 2 degli allegati I e II del regolamento. Le diverse disaggregazioni ostacolavano la convalida dei dati nonché l'interpretazione e la comunicazione dei risultati. In futuro, i dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti saranno trasmessi secondo le stesse 51 categorie di rifiuti. Sebbene ciò porterà ad un aumento nominale dei dati da trasmettere, si prevede che la nuova disposizione non comporterà oneri aggiuntivi.

Alcune categorie di rifiuti sono inoltre state riorganizzate o introdotte per la prima volta per aumentare l'utilizzabilità dei dati, ad esempio per monitorare le politiche in materia di rifiuti. Tra queste:

- categorie di rifiuti distinte per i rifiuti minerali della costruzione e della demolizione, per la terra e per la terra di dragaggio;
- categorie di rifiuti distinte per rifiuti liquidi e rifiuti minerali derivanti da operazioni di trattamento dei rifiuti (rifiuti secondari);
- riorganizzazione delle categorie dei rifiuti animali e vegetali e dei rifiuti metallici;
- aggregazione di diversi rifiuti chimici in un'unica categoria.

Inoltre, le categorie relative al trattamento dei rifiuti sono state riorganizzate per armonizzare il regolamento alle definizioni e alle prescrizioni della nuova direttiva quadro sui rifiuti nonché per integrare i dati relativi al numero e alla capacità delle discariche finora rilevati a norma della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti⁹.

I dati sui quantitativi di rifiuti trattati sono stati trasmessi esclusivamente a livello nazionale a norma dell'allegato II. La trasmissione a livello NUTS 1 è stata interrotta poiché non sussiste alcuna necessità strategica documentata di tali informazioni. Le prescrizioni in materia di trasmissione dei dati relativi al numero e alla capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti sono state ridotte poiché l'uso di alcuni dei dati forniti si è rivelato limitato.

Nel complesso, si prevede che la revisione del regolamento migliorerà l'utilizzabilità e la chiarezza dei dati senza far gravare un onere aggiuntivo sui paesi. Nonostante la revisione

⁸ Regolamento (CE) n. 849/2010 della Commissione, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 2).

⁹ Decisione della Commissione, del 17 novembre 2000, concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 24).

comporterà alcune rotture delle serie, la continuità temporale dei dati si manterrà su livelli elevati. Il regolamento rivisto sarà applicato a partire dall'anno di riferimento 2010.

Il manuale di attuazione del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti è stato emendato in base alle imminenti modifiche.

– *Statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di rifiuti*

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento relativo alle statistiche sui rifiuti stabilisce che, dopo gli studi pilota di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le statistiche sui rifiuti dovranno coprire l'importazione e l'esportazione di rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del regolamento sulle spedizioni di rifiuti (1013/2006/CE)¹⁰, ossia i cosiddetti rifiuti che rientrano nell'"elenco verde". Sulla base di tali disposizioni, Eurostat ha elaborato un programma di studio pilota nel periodo compreso tra il 2003 e il 2007, cui hanno partecipato 11 paesi.

Sulla base dei risultati di tale studio, riassunti nella relazione della Commissione COM(208) 501, nel novembre 2009 è stata discussa una proposta con gli Stati membri. Dalla discussione è emerso che parecchi paesi avrebbero riscontrato notevoli difficoltà nell'elaborazione delle statistiche periodiche sulle importazioni e sulle esportazioni di rifiuti. Di conseguenza, Eurostat ha deciso di riesaminare le esigenze degli utenti e la giustificazione politica di tali statistiche.

8. RISULTATI OTTENUTI E PROSPETTIVE

Sono stati compiuti significativi passi avanti nella compilazione delle statistiche sui rifiuti dalla prima trasmissione nel 2006. La puntualità e la completezza dei dati trasmessi dagli Stati membri nonché la tempestività della loro pubblicazione hanno registrato un costante miglioramento. Le statistiche sui rifiuti hanno raggiunto un grado molto più elevato di comparabilità tra paesi e si stanno facendo progressi in direzione di una copertura dei dati completa. Nel complesso, la maggior parte dei paesi presenta dati di qualità adeguata.

L'armonizzazione dei dati è migliorata da una serie di documenti di orientamento metodologico disponibili sul sito Internet dell'"*Environmental Data Centre on Waste*" (centro dati sui rifiuti). Gli errori e le carenze metodologiche sono individuati dal sistema di controllo della qualità.

In seguito alla trasmissione dei dati relativi al 2008, sono ora disponibili i dati sulla produzione e il trattamento dei rifiuti per il periodo 2004 - 2008. Man mano che le serie temporali si allungano, i dati si rivelano sempre più utili, ad esempio per gli indicatori edilizi e per l'utilizzo nel campo dei conti ambientali.

Allo stesso tempo, si è detto che le modifiche metodologiche applicate dai singoli paesi potrebbero ancora avere un impatto notevole sulle serie temporali, a livello nazionale, ma anche a livello dell'aggregato UE-27. L'evoluzione nel tempo resta pertanto da interpretare con cautela e solo dopo l'analisi dei dati utilizzati. Inoltre, è necessario osservare gli effetti sulle statistiche relative ai rifiuti conseguenti all'introduzione di nuovi concetti contenuti nella

¹⁰ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1; modificato da ultimo dalla GU L 119 del 13.5.2010, pag. 1.

nuova direttiva quadro sui rifiuti, quali i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale.

Sono stati sviluppati indicatori di produzione di rifiuti pericolosi e di produzione di rifiuti non minerali, che sono in fase di integrazione tra gli indicatori di sviluppo sostenibile e gli indicatori per il monitoraggio della strategia Europa 2020. Lo sviluppo di un indicatore di riciclaggio è tuttavia ancora in corso.

In seguito alla revisione del regolamento, che sarà applicato a partire dall'anno di riferimento 2010, è previsto un miglioramento in materia di utilizzabilità e interpretabilità delle statistiche sui rifiuti.